



Provincia di Pordenone

**SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO**

**Regolamento**

**per la disciplina degli interventi di incentivazione e di promozione della  
cooperazione sociale ai sensi della L.R. n.20/2006 e del regolamento  
regionale di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Regione 24  
marzo 2009 n. 077/Pres.**

---

**Approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.49 nella seduta del  
30.11.2009 dichiarata immediatamente esecutiva**

## **Indice**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Obblighi dei Beneficiari
- Art. 4 Regimi d'aiuto
- Art. 5 Cumulo dei contributi "de minimis"
- Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle domande
- Art. 7 Termini del procedimento
- Art. 8 Procedimenti contributivi riguardanti i beni immobili
- Art. 9 Interventi finanziabili
- Art. 10 Modalità di riparto dei fondi
- Art. 11 Criteri di priorità per la concessione degli incentivi
- Art. 12 Modalità di erogazione e rendicontazione degli incentivi
- Art. 13 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 14 Vigenza

Allegati: A) Riferimenti normativi

## **Articolo 1**

### **Finalità**

Il presente regolamento, nel rispetto ed attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 20/2006 (Norme in materia di cooperazione sociale), e successive modifiche ed integrazioni nonché dal Regolamento regionale approvato con DPR n. 077/Pres del 24/03/2009 (di seguito: “Regolamento regionale”) recepisce e disciplina le norme concernenti gli interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale e:

a) definisce le modalità operative e i termini per la presentazione delle istanze, i termini del procedimento, le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi alle cooperative sociali nonché le modalità di rendicontazione degli stessi;

b) disciplina, in applicazione di quanto previsto dall’art.11 della LR 20/2006 e dagli artt. 22 e 23 del Regolamento Regionale n. 077 del 24/03/2009, le modalità per la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, e le modalità di concessione dei finanziamenti finalizzati alla promozione e diffusione dell’utilizzo delle convenzioni tra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi ex art.5, comma 1 della legge 381/1991, di cui all’art.11, co.1 lett.c) della LR 20/2006 ed in attuazione del Regolamento Regionale. Disciplina inoltre la realizzazione e sostegno di progetti concernenti la creazione di reti informatiche, l’individuazione di fabbisogni formativi del settore e l’istituzione di osservatori intesi alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività svolte ed ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.

## **Articolo 2**

### **Beneficiari**

Possono beneficiare degli incentivi del presente regolamento, in osservanza di quanto specificatamente previsto dalle norme comunitarie, statali e regionali in materia, i seguenti soggetti:

1. le cooperative sociali iscritte alla sezione A dell’albo regionale che abbiano sede sociale e, qualora richiesto espressamente, realizzino l’iniziativa nel territorio della provincia di Pordenone;
2. le cooperative sociali iscritte alla sezione B dell’albo regionale che abbiano sede sociale e, qualora richiesto espressamente, realizzino l’iniziativa nel territorio della provincia di Pordenone
3. i consorzi fra cooperative sociali iscritti alla sezione C dell’albo regionale che abbiano sede sociale e, qualora richiesto espressamente, realizzino progetti ed iniziative nel territorio della provincia di Pordenone;
4. la Provincia di Pordenone può realizzare direttamente ovvero promuovere o sostenere la realizzazione di specifici progetti, non aventi ad oggetto attività di natura economica, volti alla promozione della cooperazione sociale;
5. Enti pubblici, compresi quelli economici, società di capitali a partecipazione pubblica, per la stipula delle convenzioni previste dall’art. 5 comma 1 della L. 381/1991.

Le cooperative esercenti “attività plurima” possono beneficiare dei contributi diretti alle cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi in quanto iscritte nella sezione A) dell’Albo di cui all’articolo 3 della LR 20/2006 e dei contributi diretti alle cooperative sociali che svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in quanto iscritte nella sezione B) del predetto Albo.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi dei beneficiari**

La concessione degli incentivi nonché il loro successivo mantenimento, ai sensi dell’art.15 della LR 20/2006, è subordinata alla presentazione, unitamente alla domanda di contributo, della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante attestante:
  - a) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - b) l’applicazione nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e nel caso di soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, la corresponsione di trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall’art.6, comma 1 lett. d) e), f) e comma 2 bis della legge 142/2001;
  - c) le condizioni relative all’applicazione del regime “de minimis” ai sensi della normativa comunitaria in materia di cui al regolamento (CE) n.1998/2006, relativa agli eventuali altri contributi a titolo “de minimis” percepiti nell’esercizio finanziario in corso nonché nei due precedenti esercizi finanziari oppure a quanto previsto dal regolamento CE 800/2008;
  - d) l’adempimento degli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa in applicazione della legge 296/2006 art.1 commi 1175 e 1176, nonché del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  - e) di non essere impresa in difficoltà in conformità a quanto stabilito dall’art.1, paragrafo 1, lettera h) del Ref.(CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”), nonché all’art.1, paragrafo 6, lettera c) del Reg. (CE) n.800/2008;
- 2) copia del bilancio sociale, redatto annualmente ai sensi dell’art.27 della LR 20/2006 ed in conformità alla deliberazione della GR n.1992/9 ottobre 2008, a partire dall’esercizio sociale precedente a quello in cui è presentata la domanda fino all’esercizio sociale successivo a quello in cui scade il periodo di cui all’art.17, co.1 della LR 20/2006;
- 3) se destinatari di contributi concessi in base al Reg. (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, ed in conformità all’art. 6, co.11 della legge n.34/2008 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. <<Legge Comunitaria 2007>>), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa secondo le

modalità stabilite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art.1, co.1223, della legge n.296/2006), attestante di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dopo l'avvenuta concessione degli incentivi, i beneficiari sono tenuti a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con cui attestano i fatti di cui al su indicato punto **1, lettere a), b), d)** con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.

La non rispondenza al vero delle dichiarazioni su indicate è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Nel caso di contributi già erogati, il beneficiario e l'autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente alla restituzione dell'importo comprensivo degli interessi legali.

Ogni altro obbligo e vincolo viene nel presente regolamento indicato nella singola tipologia di incentivo, mentre per quanto concerne gli effetti della sospensione e/o cancellazione dall'Albo delle cooperative si rinvia a quanto stabilito dalla LR 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni (art.19)

## **Articolo 4**

### **Regimi di aiuto**

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi secondo i seguenti regimi di aiuto e nei limiti della cumulabilità indicata:

- secondo la regola del “**de minimis**” di cui al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n.379/5 del 28 dicembre 2006 che qui si intende integralmente richiamato.

L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e, se concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada, non deve superare i 100.000 euro nell'arco dei tre esercizi finanziari.

La Provincia prima della concessione del beneficio richiede alla cooperativa interessata una dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis concesso durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

- secondo il regime di aiuto di cui al **Regolamento (CE) n.800/2008** della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008.

In osservanza delle norme regolamentari CE le spese per le quali viene presentata istanza di finanziamento devono essere sostenute dopo l'avvenuta presentazione della domanda, fatti salvi tutti i casi in cui la misura preveda diversamente.

## **Articolo 5**

### **Cumulo dei contributi “de minimis”**

I contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola “de minimis” possono essere cumulati con altri incentivi pubblici a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore al 100% della spesa ammissibile, fermo restando quanto previsto dall'art.2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.

## **Articolo 6**

### **Modalità e termini di presentazione delle domande**

Al fine dell'ottenimento degli incentivi previsti dal presente regolamento attuativo della disciplina di cui al regolamento Regionale recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, i soggetti indicati al precedente art. 3 presentano alla Provincia di Pordenone apposita domanda di contributo redatta utilizzando esclusivamente la modulistica all'uopo predisposta, debitamente compilata in ogni parte secondo quanto specificamente previsto per ogni diversa tipologia di intervento che di seguito verrà denominata “Misura”.

Le domande sono presentate annualmente entro il 31 marzo e prima dell'avvio dell'iniziativa, ossia antecedentemente al momento in cui vengono sostenuti i primi costi connessi all'iniziativa, fatti salvi i casi diversamente disciplinati.

Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che dovrà essere avviata ed attuata in data successiva a quella di presentazione dell'istanza di finanziamento, fatti salvi i casi in cui è esplicitamente prevista una diversa modalità;
2. il preventivo di spesa; nel caso di spese di investimento di cui al successivo art. 9 Misure 1 e 9, la domanda stessa dovrà essere corredata da un piano finanziario dell'investimento che, a partire da un'analisi circostanziata del fabbisogno, evidenzia le ricadute in termini di spese e l'eventuale correlazione con la creazione di nuovi posti di lavoro, corredata da elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento contenenti le modalità ed i tempi di attuazione dell'investimento, la visura catastale e le planimetrie dell'immobile;
3. nel caso di acquisto di brevetti, deve essere presentato il piano finanziario dell'investimento, unitamente ad una descrizione della tipologia di brevetti/licenze di sfruttamento/diritti d'uso che si intendono acquistare;
4. qualora ricorra il caso in cui sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, dovrà essere presentato il consuntivo delle spese sostenute nel richiesto precedente periodo;
5. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, la cui non rispondenza al vero è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi, giusta art.73

(disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro) della LR n.18/2003 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, attestante il possesso del DURC che dovrà essere presentato prima della liquidazione dei contributi;
7. qualora l'incentivo sia concesso secondo la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, attestante gli eventuali altri contributi concessi a titolo "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento regionale ("Cumulo dei contributi de minimis"), dovranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva gli altri incentivi pubblici, anche qualora concessi su basi giuridiche comunitarie diverse, relativamente agli stessi costi ammissibili;
8. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, attestante la conoscenza di tutte le norme contenute nel regolamento Regionale recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale approvato con DPR n.077/Pres del 24/03/2009 e nel presente regolamento provinciale;
9. copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci;
10. copia del Bilancio sociale, redatto annualmente ai sensi dell'art.27 della LR 20/2006 ed in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1192/9.10.2008, dall'esercizio sociale precedente a quello in cui è presentata la domanda fino all'esercizio sociale successivo nel quale scade il periodo di cui all'art.17, co.1 della LR 20/2006;
11. modalità di pagamento del contributo;
12. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore legale rappresentante;
13. al fine di partecipare a procedura valutativa, e di consentire di effettuare la valutazione degli elementi qualificativi di cui al successivo art.10, le Cooperative sociali devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso degli stessi.

La domanda deve essere corredata da tutta l'ulteriore documentazione prevista per ogni singola Misura, così come indicato nella Modulistica.

## **Art. 7**

### **Termini del procedimento**

In sede di istruttoria gli uffici competenti provvederanno a richiedere agli interessati l'integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare eventuali dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire le richieste integrazioni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di esclusione.

a) Osservanza dei termini di presentazione della documentazione

Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione della documentazione richiesta fa fede, nel caso di consegna a mano, la data apposta con il timbro di "*pervenuto*" dall'Ufficio Protocollo dell'Ente,

ovvero, qualora si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione.

#### b) Termini del procedimento

Il procedimento amministrativo di concessione dei contributi si concluderà entro il termine di 120 (centoventi) giorni, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Il termine viene sospeso nelle ipotesi di cui all'art.7 della LR 7/2000.

## **Articolo 8**

### **Procedimenti contributivi riguardanti i beni immobili**

La concessione del finanziamento riguardante beni immobili è disposta dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal responsabile della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali.

L'organo concedente stabilisce, nel provvedimento di concessione, i termini di inizio e fine lavori determinati sulla base delle indicazioni del responsabile della struttura tecnica competente e provvede inoltre alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di beni immobili che non rispettino la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore all'80%, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

Alla quantificazione /commisurazione definitiva del contributo provvede l'organo concedente a seguito dei controlli effettuati e volti ad accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo, nonché la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa.

Per il finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi nei settori socio – assistenziali, socio – educativi, socio – sanitari per anziani e disabili, le disposizioni del presente regolamento sono integrate dalla specifica normativa di settore. Le iniziative finanziate devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorità, i fabbisogni definiti nella programmazione regionale di settore.

## Articolo 9

### Interventi finanziabili

Ai sensi ed in attuazione di quanto previsto dalla LR 20/2006 e dal Regolamento Regionale, alle cooperative sociali aventi la sede sociale e, qualora richiesto espressamente, realizzino l'iniziativa nel territorio della provincia di Pordenone, possono essere concessi incentivi per i seguenti interventi, di seguito denominati "Misure".

La concessione dei contributi è assoggettata al rispetto, per quanto richiamato dal Regolamento Regionale per ogni tipologia d'intervento e misura contributiva e, qualora ne ricorrano le condizioni, delle norme previste dai Regolamenti CE 1998/2006, e CE n. 800/2008 e successive modifiche.

### **CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI PER INVESTIMENTI – CONSULENZE AZIENDALI – ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E SPESE DI COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO.**

#### **MISURA 1 - Realizzazione di investimenti aziendali - ex capo II art.9 co. 1 lett.a) del Reg. to Reg.le**

**Beneficiari:** Cooperative sociali iscritte nella sezione A, B, C dell'Albo regionale che hanno sede sociale e realizzano l'iniziativa nel territorio della provincia di Pordenone.

**Regime di aiuto:** Reg. (CE) n.1998/2006 oppure Reg. (CE) n.800/2008

**La domanda di contributo deve essere presentata prima dell'avvio dell'iniziativa.**

Le domande possono essere presentate per il finanziamento dei seguenti interventi:

- a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento di immobili aziendali;
- b) acquisto di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature;
- c) acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e diritti d'uso.

Per i suindicati punti a), b), c), il contributo non potrà superare le seguenti percentuali di copertura:

- **in regime "de minimis"** il contributo non potrà essere superiore al **50%** della spesa al netto dell'IVA;
- ovvero ai sensi dell'**art.13 del Reg. (CE) 800/2008** (art.87, paragrafo 3, lett.c) del Trattato (CE), fino al **15%** delle spese ammissibili, maggiorabile del **10%** per le medie imprese e del **20%** per le piccole imprese, solo alle condizioni di cui all'art.10, co.4 del Regolamento regionale (ossia il preventivo di spesa deve contenere l'apporto finanziario da parte del richiedente pari almeno al 25% dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico);
- ovvero ai sensi dell'**art.15 del Reg. (CE) 800/2008**: quando i beneficiari rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese (PMI), come definite dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005, l'intensità dell'aiuto non deve superare il **20%** delle

spese ammissibili per le piccole imprese e il **10%** per le medie imprese. Se l'investimento riguarda la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'art.2, par.1, numero 22 del Reg. (CE) n.800/2008, l'intensità dell'aiuto non deve superare il **40%** delle spese ammissibili;

In caso di acquisizione dei beni di cui ai punti a) e b) tramite contratti di locazione finanziaria, esclusa la locazione finanziaria di ritorno, che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà, nel limite massimo del valore di mercato dei beni, il contributo non potrà essere superiore al **40%** della spesa al netto dell'IVA.

Qualora la domanda sia fatta ai sensi dell'art.13 del Reg (CE) n.800/2008, il preventivo di spesa deve contenere l'apporto finanziario da parte del richiedente pari almeno al 25% dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.

Nel caso in cui le iniziative abbiano ad oggetto l'attivazione di nuovi servizi e strutture nei settori socio-assistenziale, socio-educativo nonché socio-sanitario per anziani e disabili, la concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione del parere vincolante della Direzione Centrale della Salute e Protezione Sociale in ordine alla compatibilità di tali servizi e strutture con la programmazione regionale in materia.

Per gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento eseguiti su immobili utilizzati con titolo diverso dalla proprietà, deve essere allegata copia del contratto da cui risulti la piena disponibilità del bene, avente durata non inferiore a cinque anni, e che in ogni caso dovrà permanere per tutta la durata del vincolo di destinazione.

#### ***Vincolo di destinazione e di non alienazione.***

I beni oggetto di contributo, ai sensi dell'art.17 della LR 20/2006, devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per un periodo di tre anni se beni mobili e cinque se beni immobili. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi. I termini decorrono dalla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e, nel caso di contributi per la ristrutturazione, manutenzione, costruzione ed ampliamento di beni immobili, il termine di cui sopra decorre dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo di destinazione e di non alienazione va comprovato mediante dichiarazione sostitutiva, che dovrà essere presentata annualmente fino al raggiungimento del termine previsto.

La Provincia, a seguito di istanza del beneficiario, ha facoltà di autorizzare, prima della scadenza del vincolo, la sostituzione di beni mobili oggetto di incentivo divenuti obsoleti o inadeguati ovvero non funzionali all'uso o alla produzione, con altri beni della stessa specie da utilizzarsi per le medesime funzioni.

La Provincia su istanza del beneficiario, qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo in rapporto alla natura e finalità dell'investimento, ha facoltà di autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione o l'alienazione prima della scadenza stabilita disponendo, in caso di alienazione, la restituzione proporzionale del contributo.

Il mancato rispetto del vincolo di destinazione e/o non alienazione comporta l'applicazione dell'art.49, comma 2, della LR 7/2000 ai cui sensi le somme richieste in restituzione ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

**MISURA 2 Acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro ex capo II art.9 co. 1 lett.b) del Reg.to Reg.le**

**Beneficiari: Cooperative sociali iscritte nella sezione A, B e C dell'Albo regionale che hanno sede sociale nel territorio della provincia di Pordenone.**

**Regime di aiuto: Reg. (CE) n.1998/2006 oppure Reg.(CE) n.800/2008**

**Le domande di contributo devono essere presentate prima dell'avvio dell'iniziativa.**

Alla domanda di contributo va allegata la seguente documentazione, oltre a quella indicata al precedente art.6:

- piano di investimento, contenente: descrizione dell'attività che si intende intraprendere, grazie all'apporto consulenziale; descrizione degli obiettivi, economici ed occupazionali, che si intendono perseguire; indicazione del numero e descrizione dettagliata degli incarichi consulenziali da affidare e della tempistica;
- preventivo di spesa.

Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui alla Misura 2 sono ammissibili le spese concernenti i servizi forniti da consulenti esterni a favore dei beneficiari del contributo. Tali servizi non devono avere natura continuativa o periodica, ed esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

Sono pertanto considerate ammissibili a finanziamento le spese relative a :

1. innovazione
2. promozione commerciale
3. qualità e certificazione dei prodotti
4. organizzazione aziendale
5. introduzione del bilancio sociale
6. miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro

Il finanziamento non potrà superare il **50%** della spesa al netto dell'IVA

Nel caso in cui i contributi siano concessi in applicazione del Regolamento (CE) n. **800/2008** l'intensità dell'aiuto non deve superare il **50%** della spesa ammissibile.

**MISURA 3 - Interventi a sostegno della costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali ex capo II art.9 co. 1 lett. c) del Reg. to Reg.le**

**Beneficiari:** Cooperative sociali iscritte nella sezione A, B e C dell'Albo regionale che hanno sede sociale nel territorio della provincia di Pordenone.

**Regime di aiuto:** Regolamento (CE) n.1998/ 2006

**Presentazione della domanda:**

**Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine fissato all'art.6 del presente regolamento, nell'anno successivo alla data di costituzione della cooperativa sociale.**

Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui alla Misura 3 sono ammissibili le seguenti spese, finanziabili in regime "de minimis":

- spese notarili e amministrative, finanziabili in misura fino al **60%** della spesa ammissibile;
- studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica, finanziabili fino al **60%** della spesa ammissibile;
- spese per la locazione di immobili aziendali, sostenute nei primi sei mesi di attività della cooperazione sociale, finanziabili fino al **60%** della spesa ammissibile;
- spese per l'allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica, finanziabili fino all'**80%** della spesa ammissibile.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione, oltre a quella indicata al precedente art.6:

- consuntivo delle spese sostenute;
- piano finanziario, comprendente l'analisi del fabbisogno;
- per spese di locazione: copia del contratto di locazione dell'immobile aziendale;
- per spese di allacciamento: copia del contratto stipulato per l'allacciamento.

**MISURA 4 Modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni di cui all'art.3, comma 3, della legge regionale n.20/2006 ex capo II art.9 co. 1 lett. d) del Reg. to Reg.le**

**Beneficiari:** Cooperative sociali iscritte nella sezione A, B e C dell'Albo regionale che hanno sede sociale nel territorio della provincia di Pordenone.

**Regime di aiuto:** regolamento (CE) n.1998/2006

**Presentazione della domanda:**

**Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine di cui all'art.6 del presente regolamento, nell'anno successivo a quello nel quale sono sostenute le relative spese.**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, oltre a quella indicata al precedente art.6:

- d) copia dello Statuto, da cui si evincano le modifiche apportate;
- e) consuntivo delle spese.

Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui alla Misura 4 sono ammissibili le spese notarili ed amministrative sostenute per l'effettuazione delle modifiche statutarie per l'adeguamento alle previsioni di cui all'art.3, comma 3 della LR 20/2006. Tali spese sono finanziabili **in regime "de minimis"** in misura non superiore al **60%**.

I contributi sono concessi a valere sulle spese ammissibili sostenute nel corso dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda.

**Contributi a favore delle cooperative sociali di cui all'art.1 comma 1 lett.b della legge 381/1991 per interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.**

**MISURA 5 - Assunzione di persone svantaggiate con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori ex capo III art. 13 del Reg. to Reg.le**

**Beneficiari: Cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale che hanno sede sociale nel territorio della provincia di Pordenone.**

**Regime di aiuto: Regolamento (CE) n. 800/2008**

**Presentazione della domanda:**

**Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine di cui all'art.6 del presente regolamento, prima di procedere all'assunzione delle persone svantaggiate.**

In osservanza del Regolamento (CE) n. **800/2008** della Commissione del 6 agosto 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008, sono concessi contributi per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, delle seguenti tipologie:

- a) persone svantaggiate ai sensi dell'art.13 della LR 20/2006, rientranti nella categoria dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori molto svantaggiati di cui all'art.2, paragrafo 1, numeri 18 e 19 del Regolamento (CE) 800/2008;
- b) persone svantaggiate ai sensi dell'art.13 della LR 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art.2, paragrafo 1, numero 20, del Regolamento (CE) n.800/2008;

Il contributo per l'assunzione delle persone di cui al precedente punto **a)**, è calcolato in percentuale dei costi salariali che la cooperativa sostiene e precisamente:

l'intensità dell'aiuto, ai sensi della sezione 9, art.40 del Reg. (CE) n.800/2008, non deve superare il **50%** dei costi salariali che la cooperativa sostiene nei 12 mesi successivi all'assunzione (costi salariali sostenuti durante il primo anno di lavoro della persona assunta), nel caso dei lavoratori svantaggiati, e di ventiquattro mesi successivi all'assunzione (costi salariali sostenuti durante i primi due anni successivi all'assunzione) nel caso di lavoratori molto svantaggiati.

L'intensità dell'aiuto per l'assunzione delle persone di cui al precedente punto **b)** non deve superare, ai sensi della sezione 9, art.41 del Reg.(CE) n.800/2008, il **75%** dei costi salariali che la cooperativa sostiene nel periodo in cui i lavoratori disabili sono impiegati.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione, oltre a quella indicata al precedente art.6:

- a) descrizione dell'attività che si intende intraprendere a seguito della creazione dei nuovi posti di lavoro;
- b) descrizione delle modalità, degli obiettivi occupazionali e dei tempi di attuazione delle assunzioni;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che, a seguito dell'assunzione dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati ovvero disabili, si determina:
  - un aumento netto, rispettivamente, del numero dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ovvero dei lavoratori disabili della cooperativa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
  - un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale;
- d) documentazione attestante lo stato di svantaggio o disabilità da parte di Pubblica Amministrazione per ogni assunto;
- e) preventivo di spesa.

Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi, pena la revoca del contributo.

### **MISURA 6 Contributi “de minimis” per l’occupazione di persone svantaggiate da concedere in osservanza del regolamento (CE) n.1998/2006 ex capo III art.14 ) del Reg. to Reg.le**

**Beneficiari: Cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’Albo regionale che hanno sede sociale nel territorio della provincia di Pordenone.**

**Regime di aiuto: regolamento (CE) n. 1998/2006**

#### **Presentazione della domanda:**

**Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine di cui all’art.6 del presente regolamento, nell’anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le relative spese.**

Sono ammesse a finanziamento le spese relative ai costi salariali sostenuti nel corso dell’esercizio precedente.

In osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 possono essere concessi, nel limite massimo del **50%**, contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l’occupazione delle persone svantaggiate di cui all’art.13 della LR 20/2006:

- a) i soggetti indicati nell’art.4, comma 1, della legge 381/1991;
- b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione, oltre a quella indicata al precedente art.6:

- a) elenco delle persone svantaggiate per le quali si richiede il contributo;
- b) consuntivo di spesa inerenti i costi salariali sostenuti nell'esercizio finanziario precedente;
- c) idonea documentazione attestante la condizione di persona svantaggiata di cui all'art.13 della LR 20/2006 rilasciata dalla Pubblica Amministrazione.

I contributi di cui alla presente Misura non sono cumulabili con quelli previsti alla Misura 5 a valere sulle stesse spese ammissibili.

I contributi di cui alla presente Misura possono essere concessi a sostegno dei costi salariali relativi sia a lavoratori neoassunti sia a lavoratori già occupati e per i quali viene così garantita la permanenza sul mercato del lavoro.

### **MISURA 7 Contributi per la copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza ed alla formazione delle persone svantaggiate ex capo III art.15 del Reg.to Reg.le**

**Beneficiari: Cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale che hanno sede sociale e realizzano l'iniziativa nel territorio della provincia di Pordenone.**

**Regime di aiuto: regolamento (CE) n. 1998/2006 ovvero Reg. (CE) n.800/2008.**

#### **Presentazione della domanda:**

**Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine di cui all'art.6 del presente regolamento, nell'anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le relative spese.**

Sono ammesse a finanziamento le spese relative ai costi salariali sostenuti nel corso dell'esercizio precedente.

**a)** In osservanza del **Regolamento (CE) n. 1998/2006** possono essere concessi contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l'occupazione di personale addetto all'assistenza/affiancamento ed alla formazione/addestramento di persone svantaggiate (come definite dall'art.13 della LR 20/2006) limitatamente al tempo da tale personale dedicato esclusivamente a tale attività risultante da autocertificazione. Il personale deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nel campo dell'assistenza e della formazione di persone svantaggiate risultanti da *curriculum vitae*.

**b)** Qualora il suddetto personale sia addetto per tutto il suo tempo di lavoro all'assistenza ed alla formazione esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nella categoria dei lavoratori disabili di cui all'art.2, paragrafo 1. numero 20, del Reg. (CE) n.800/2008, i contributi possono essere concessi ai sensi dell'art.42 del **Reg. (CE) n.800/2008** medesimo.

I contributi possono essere concessi fino al **35%** della spesa ammissibile.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, oltre a quella indicata al precedente art.6:

- a) consuntivo di spesa inerente i costi salariali sostenuti;
- b) libro paga del personale dedicato alle attività di assistenza e/o formazione di svantaggiati;
- c) curriculum vitae delle persone attestante il possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nell'inserimento e formazione lavorativa di persone svantaggiate;
- d) autocertificazione attestante il tempo dedicato dal personale alle attività di formazione e/o assistenza di persone svantaggiate;

Requisiti: il personale dovrà essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nel campo dell'assistenza e formazione di persone svantaggiate risultanti da *curriculum vitae*.

### **MISURA 8 Contributi per l'adattamento del posto di lavoro da concedere in osservanza del regolamento (CE) n.800/2008 ex capo III art.16 ) del Reg. to Reg.le**

**Beneficiari: cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale che hanno sede sociale e realizzano l'iniziativa nel territorio della provincia di Pordenone.**

**Regime di aiuto: regolamento (CE) n.800/2008**

**Le domande di contributo sono presentate prima dell'avvio dell'iniziativa.**

In osservanza dell'art.42 del Regolamento (CE) n.800/2008 possono essere concessi contributi nella misura massima del **100%** delle spese ammissibili, per le seguenti iniziative:

- a) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili;
- b) adattamento e acquisto di attrezzature, ausili tecnologici e programmi informatici specificamente destinati all'utilizzo da parte dei lavoratori disabili.

Le suddette spese devono rappresentare costi aggiuntivi rispetto a quelli che la cooperativa sociale avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori non disabili, durante il periodo in cui i lavoratori disabili sono occupati.

Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione, oltre a quella indicata al precedente art.6:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa che, nel caso di interventi sugli immobili, dovrà essere corredata da idonei elaborati tecnici progettuali, con indicazione dei tempi di attuazione dell'investimento;
- b) preventivo di spesa;
- c) piano finanziario;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la richiesta di finanziamento è riferita a "costi aggiuntivi" rispetto a quelli che la cooperativa avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori non disabili durante il periodo in cui i lavoratori disabili sono occupati.

I contributi di cui alla presente Misura sono cumulabili a valere sulle stesse spese ammissibili con le sovvenzioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009 n. 1871 (recante “Indirizzi per l’utilizzo delle risorse a valere sui fondi provinciali per l’occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziare dalla Regione”) e nei limiti dell’importo della spesa eccedente le sovvenzioni medesime.

## **Contributi concernenti il lavoro protetto ex capo IV Art.17 del Regolamento regionale**

**Beneficiari: cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’Albo regionale che hanno sede sociale e realizzano l’iniziativa nel territorio della provincia di Pordenone.**

**Regime di aiuto: regolamento (CE) n. 800/2008**

Ai sensi del Capo I, art.2, punto 21) del reg. (CE) n.800/2008 per “posto di lavoro protetto” si intende un posto di lavoro in un’impresa in cui almeno il 50% dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili.

**MIS. 9 Costruzione – Installazione – Ampliamento di stabilimenti ex capo IV art.18 ) del Reg. to Reg.le**

**Presentazione della domanda:**

**Le domande di contributo sono presentate prima dell’avvio dell’iniziativa.**

In base all’art.42 del Reg. (CE) n.800/2008, possono essere concessi contributi, nella misura massima dell’**80%** delle spese ammissibili, a copertura dei costi relativi alla costruzione, installazione o ampliamento di stabilimenti nei quali, una volta realizzata l’iniziativa, almeno il 50% dei lavoratori impiegati sarà costituito da lavoratori disabili e almeno il 50% degli occupati complessivi della cooperativa dovrà essere costituito da lavoratori disabili di cui all’art.2, paragrafo 1, numero 20 del Reg.(CE) n.800/2008.

Le percentuali minime di occupazione di lavoratori disabili devono essere mantenute per almeno 5 anni dalla data di approvazione del rendiconto riguardante la realizzazione dell’iniziativa.

Alle domande presentate deve essere allegata la dichiarazione che, una volta realizzata l’iniziativa, almeno il 50% dei lavoratori impiegati sarà costituito da lavoratori disabili e almeno il 50% degli occupati sarà costituito da disabili di cui all’art.2, par.1, numero 20 del Reg. (CE) n.800/2008, nonché l’impegno a mantenere tale percentuale minima per almeno 5 anni dalla data di approvazione del rendiconto. Va altresì allegato, unitamente alla documentazione indicata al precedente art.6, un piano di investimento, contenente:

- a) relazione illustrativa dell’iniziativa, corredata da idonei elaborati tecnici progettuali, con indicazione dei tempi di attuazione;
- b) preventivo di spesa;
- c) piano finanziario.

## **MIS. 10 Contributi a copertura dei costi di trasporto ex capo IV art.19 del Reg. to Reg.le**

### **Presentazione della domanda:**

**Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine di cui all'art.6 del presente regolamento, nell'anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le relative spese.**

Alle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'albo regionale sono concessi contributi nella misura massima dell'**80%** delle spese ammissibili, a copertura dei costi relativi ad iniziative riguardanti il trasporto delle persone svantaggiate ai sensi dell'art.13 della LR 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'art.2, paragrafo 1, numero 20 del Reg. (CE) n.800/2008, occupate in cooperative nelle quali almeno il 50% degli occupati complessivi sia costituito da detti lavoratori disabili.

Ai fini del finanziamento delle succitate iniziative, sono ammissibili i costi riguardanti il personale addetto al trasporto delle persone disabili, limitatamente al tempo dedicato da tale personale esclusivamente a tale attività, nonché le spese per l'acquisizione di specifici servizi di trasporto.

La percentuale minima di occupazione del 50% di lavoratori disabili deve essere mantenuta per tutto il periodo di durata dell'iniziativa finanziata.

Alle domande presentate deve essere allegata la dichiarazione che nella Cooperativa almeno il 50% dei occupati complessivi è costituito da lavoratori disabili , nonché l'impegno a mantenere tale percentuale minima, rispetto al numero complessivo degli occupati, durante il periodo di durata dell'iniziativa finanziata.

Va allegata altresì la seguente dichiarazione, oltre a quella indicata al precedente art.6:

- 1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il tempo dedicato a tale attività;
- 2 consuntivo di spesa inerente i costi salariali sostenuti;
- 3 documentazione attestante l'acquisizione di specifici servizi di trasporto.

## **MISURA 11 Incentivi a favore dei Consorzi tra cooperative ex capo V artt. 20 e 21 del Reg. to Reg.le**

**Beneficiari: Consorzi tra cooperative sociali iscritti nella sezione C dell'albo**

**Regime di aiuto: regolamento (CE) n. 1998/2006**

**La domanda di finanziamento deve essere presentata prima dell'avvio delle iniziative.**

Possono essere concessi contributi a copertura di costi esterni sostenuti dai Consorzi di cooperative di cui all'art.8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione C dell'albo, aventi sede sociale nel territorio della provincia di Pordenone, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore di cooperative sociali consorziate, con esclusione delle spese inerenti l'attività

ordinaria (es: spese per commercialista, redazione buste paga, ecc), per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi.

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del **50%**.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, oltre a quella indicata al precedente art. 6:

- a) descrizione dettagliata dell'attività che si intende intraprendere, relativa all'apporto consulenziale, con espressa indicazione degli obiettivi economici ed occupazionali che si intendono perseguire;
- b) prospetto dettagliato degli incarichi di consulenza e/o assistenza tecnica;
- c) preventivi di spesa, comprendente anche una descrizione della consulenza e l'indicazione dei tempi in cui si svilupperanno gli interventi.

### **MISURA 12 Progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale - ex capo VI art. 22 del Reg. to Reg.le**

In attuazione dell'art.11, co.1 lett.b) della LR 20/2006 la Provincia realizza e sostiene progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore ed alla promozione e diffusione delle convenzioni – tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi ex art.5, comma 1 della legge381/1991. Sono compresi i progetti concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di Osservatori intesi alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività svolte ed ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.

I promotori dei progetti di cui alla presente Misura possono essere:

- la Provincia di Pordenone;
- la Provincia d'intesa con le cooperative sociali iscritte nelle sezioni A) B) C) dell'Albo regionale, con i Comuni o con altri soggetti pubblici o privati ai fini dell'attuazione di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale nel territorio pordenonese.

### **MISURA 13 Contributi per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'art.5, comma 1, della L.381/91. - ex capo VI art. 23 del Reg. to Reg.le**

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro il termine fissato al precedente art.6, anche nel caso in cui la convenzione sia già stata sottoscritta.

Ai sensi dell'art.11, comma 1 lett.c) della LR 20/2006 agli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, sono concessi finanziamenti volti a incentivare la stipula delle convenzioni previste dall'art.5 comma 1 della L 381/1991 mediante la copertura di una quota non superiore al 20% del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati e comunque secondo i seguenti scaglioni:

- 1- contributo **fino al 15%** del valore della convenzione per n.1 inserimento lavorativo di persona svantaggiata ovvero per il consolidamento di rapporti di lavoro con persone svantaggiate qualora si tratti di continuità con affidamento già in essere;
- 2- contributo **fino al 20%** del valore della convenzione per n.2 o più inserimenti lavorativi di persone svantaggiate ovvero per il consolidamento di rapporti di lavoro con persone svantaggiate qualora si tratti di continuità con affidamento già in essere;

La concessione dei contributi è subordinata alla specifica indicazione nelle convenzioni dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui i beneficiari siano costituiti da enti pubblici economici e da società di capitali a partecipazione pubblica i contributi sono concessi nel rispetto del regolamento (CE) 1998/2006.

Alle domande presentate deve essere allegata la seguente documentazione:

a) convenzione stipulata ovvero schema di convenzione, come approvato dall'organo competente, contenente le indicazioni previste dall'art.23 della LR 20/2006, nonché l'indicazione del valore della stessa e del numero di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

## **Art. 10**

### **Modalità di riparto dei fondi**

La Giunta Provinciale approva annualmente il programma di riparto del fondo destinato agli incentivi e alla promozione delle cooperative sociali, e della stipula delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 381/91 secondo i criteri individuati nel presente atto, avuto riguardo al numero delle domande presentate ed alle risorse finanziarie disponibili.

Il programma di riparto è predisposto con la finalità di promuovere, sostenere e valorizzare le cooperative sociali del territorio pordenonese ed in particolare quelle in possesso della qualifica di "impresa sociale" ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n.118) e/o di quelle qualificate da:

- a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;
- b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti ed associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali;
- c) orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;
- d) qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;
- e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima (30) prevista dall'art.4 comma 2 della legge 381/1991;

- f) produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività.

Con cadenza annuale la Giunta provinciale, sentita la Sottocommissione provinciale alla Cooperazione sociale, individuerà nell'ambito del programma di riparto del fondo, uno o più indicatori per ciascuno dei su elencati elementi qualificanti. Gli indicatori dovranno avere natura il più possibile oggettiva, dovranno essere misurabili o comunque valutabili in base ad un punteggio espresso in 100/100.

Le cooperative sociali che otterranno un punteggio di 70/100 saranno considerate quelle "maggiormente qualificate" e tale valutazione comporta l'assegnazione di un finanziamento aggiuntivo fino al 5% sulla Misura contributiva per la quale è stata presentata istanza. Tale quota aggiuntiva non potrà portare la percentuale di copertura ad un livello di finanziamento superiore a quello indicato come livello massimo dal regolamento regionale. La valutazione di "maggiormente qualificate" verrà adottata inoltre come criterio di priorità nell'ipotesi in cui il budget assegnato a ciascuna Misura non sia sufficientemente capiente rispetto alle istanze presentate.

Le risorse disponibili sono annualmente ripartite nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) una quota fino al **40%** per gli incentivi a sostegno degli investimenti aziendali, servizi di consulenza, spese di costituzione e primo impianto di cui alle Misure 1- 2 - 3 e per adattamento del posto di lavoro di cui alla Misura 8;
- b) una quota fino al **45%** per gli incentivi a sostegno delle spese per la copertura degli oneri salariali per l'assunzione di persone svantaggiate (Misure 5 -6 -7);
- c) una quota fino al **10%** per gli incentivi concernenti il lavoro protetto a sostegno dei costi relativi alla costruzione, installazione o ampliamento di stabilimenti di cui alla Misura 9;
- d) una quota fino al **5%** per gli incentivi a copertura dei costi di trasporto di cui alla Misura 10;
- e) una quota fino al **20%** per gli interventi di promozione della cooperazione sociale di cui alla Misura 12;
- f) una quota fino al **15%** per gli interventi volti a incentivare i rapporti convenzionali di cui all'art.5, comma 1, della legge 381/1991 di cui alla Misura 13;
- g) una quota fino al **5%** a favore dei Consorzi Mis. 11;
- h) una quota fino al **5%** per gli incentivi di cui alla Misura 4 - Modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni di cui all'art.3, co.3 della LR 20/2006.

Qualora dall'applicazione del presente articolo sussista un fondo residuo, la Giunta provinciale, sentita la Sottocommissione provinciale per la Cooperazione Sociale, in sede di deliberazione di cui al comma 1, provvede alla redistribuzione dello stesso, rispetto alle priorità individuate ed entro i limiti della spesa ammissibile a finanziamento.

## **Articolo 11**

### **Criteri di priorità per la concessione degli incentivi**

L'Amministrazione Provinciale, nel predisporre il piano per l'assegnazione delle risorse disponibili, si atterrà ai seguenti criteri di massima che costituiscono priorità negli interventi a favore dell'incentivazione alla cooperazione sociale:

- a) promuovere e sostenere l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate nel seguente ordine di priorità: Misure 5 – 6 –7
- b) garantire incentivi alle cooperative sociali per le spese di investimento con il seguente ordine di priorità: Misure 1 – 8 - 9
- c) assicurare gli incentivi in favore di enti pubblici per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'art.5 della legge 381/1991: Mis. 13
- d) assicurare incentivi ai consorzi tra cooperative sociali: Mis. 11
- e) sostenere i progetti attuati direttamente dalla Provincia di Pordenone o dagli altri soggetti indicati alla Misura 12 volti alla promozione della cooperazione sociale

La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti

I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare.

Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

## **Articolo 12**

### **Modalità di erogazione e rendicontazione degli incentivi**

La liquidazione degli incentivi è effettuata a saldo, previa presentazione, a titolo di rendiconto, di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e di una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta.

I beneficiari possono presentare, per la rendicontazione, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione provinciale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Qualora il contributo sia stato concesso in base al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi concessi a titolo "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso nonché nei precedenti due esercizi finanziari. Dovranno altresì essere dichiarati gli altri incentivi pubblici, anche se concessi su basi giuridiche comunitarie diverse, relativamente agli stessi costi ammissibili, oggetto di richiesta di contributo.

Qualora l'incentivo sia stato concesso per spese di investimento aventi ad oggetto immobili aziendali, deve essere altresì prodotta idonea documentazione attestante l'acquisto dell'immobile o comprovante la detenzione dell'immobile da parte del beneficiario nonché la regolare esecuzione dell'opera nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, ai fini della rendicontazione dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 42 della LR 7/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

L'erogazione dell'incentivo dovrà essere richiesta con il rendiconto entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Tale termine potrà essere prorogato a seguito di espressa motivata richiesta per non più di una volta e per un periodo massimo di quattro mesi.

Su richiesta dei soggetti interessati, il finanziamento può essere erogato in via anticipata fino alla misura del 70% dell'importo concesso, ovvero fino alla misura dell'80% per contributi in conto capitale aventi ad oggetto beni immobili, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

Qualora dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per un importo inferiore a quello concesso, in sede di liquidazione il finanziamento sarà ridotto in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute.

In fase di liquidazione finale sono ammesse variazioni di destinazione dei contributi nel limite dell'importo concesso purchè nel rispetto della tipologia di intervento finanziato e nel rispetto delle singole misure indicate.

Qualora vengano meno i presupposti di concedibilità del contributo, come previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, si provvederà alla revoca, in tutto o in parte, del contributo concesso, con eventuale recupero di somme già erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data della effettiva restituzione.

Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dalla LR 20/2006, e successive modifiche ed integrazioni, dalla LR 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal vigente regolamento regionale di attuazione, dalla legge 241/90 e succ. mod. ed integrazioni e dall'ulteriore normativa vigente in materia, in particolare in materia di rendicontazione, sospensione, revoca e restituzione di contributi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette a controllo a campione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Provinciale potrà effettuare, anche tramite sopralluoghi, verifiche sulla documentazione.

### **Articolo 13**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Alle domande di contributo su interventi "de minimis" presentate alla Provincia sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché ai procedimenti in corso a tale data, si applica la disciplina regolamentare previgente di cui al DPR n.67/2008 e del relativo regolamento provinciale di attuazione.

Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento provinciale si rinvia alla LR 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento regionale ed all'ulteriore normativa in materia.

## **Art 14**

### **Vigenza**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti dell'art.24, co.2 del Regolamento regionale, ovvero nei limiti degli artt. 5, par.3 e 6 del Reg. (CE) n.1998/2006 e degli artt. 44, par. 3 e 45 del Reg. (CE) n.800/2008.

E' abrogato il "Regolamento provinciale per la disciplina degli interventi per l'incentivazione e la promozione della cooperazione sociale ai sensi della LR n.20/2006 e del regolamento regionale di attuazione", approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.27 del 26 giugno 2008.

## ALLEGATO A) Riferimenti normativi

Legge regionale 26 ottobre 2006, n.20 “Norme in materia di cooperazione sociale”

Legge regionale 3 dicembre 2007, n.27 “Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo”

Legge regionale 20 marzo 2000, n.7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”

Legge 8 novembre 1991, n.381 “Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo”

Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2009 n.077/Pres, “Regolamento recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 20/2006”

Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)

Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

*Regolamento CE n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L del 13/1/2001*

*Regolamento CE n.2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L del 13/12/2002*

*Decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2008, n.067/Pres. “LR 20/2006, art.10. Regolamento recante norme concernenti interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale. Approvazione” (Abrogato)*